



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 246/16/CONS**

**ARCHIVIAZIONE DELLA SEGNALAZIONE PRESENTATA DALLA SIG.RA  
BEATRICE GUIDETTI CONTRO L'IPAB (CENTRO DEI SERVIZI SOCIALI  
VILLA C. RESEMINI) PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE  
22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

## **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 14 giugno 2016;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”*;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante *“Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali”*;

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante *“Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni”*;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante: *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”*, e, in particolare, l'art. 1;

VISTA la delibera n. 137/16/CONS, del 19 aprile 2016, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, fissate per il giorno 5 giugno 2016”*;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

VISTA la nota del 25 maggio 2016 (ns. prot. n. 28627) con cui il Comitato Regionale per le Comunicazioni del Veneto ha trasmesso, unitamente alla documentazione istruttoria, la relazione sugli esiti del procedimento avviato nei confronti dell'IPAB Centro dei Servizi Sociali "Villa C. Resemini", a seguito della segnalazione del 19 maggio da parte del candidato sindaco al Comune di Stienta (RO) Beatrice Guidetti, per la presunta violazione del divieto di comunicazione istituzionale sancito dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28. In particolare la segnalante lamentava che l'iniziativa organizzata in data 25 maggio 2016 dal suddetto IPAB, riguardante l'inaugurazione di nuovi ambienti realizzata recentemente all'interno della Casa di Riposo, e il relativo depliant di invito, non si configurino come attività di comunicazione effettuate in forma impersonale e indispensabile per l'efficace assolvimento delle funzioni proprie della suddetta pubblica amministrazione, in palese violazione della citata normativa. Il competente Comitato, avendo ravvisato, a seguito dell'istruttoria sommaria di sua competenza, *"non esservi stata una diffusione generalizzata dell'invito relativo all'inaugurazione di nuovi ambienti della locale casa di riposo per mercoledì 25 maggio 2016"*, ha formulato una proposta di archiviazione della segnalazione;

ESAMINATA la documentazione istruttoria acquisita ed, in particolare, la nota del 19 maggio 2016 trasmessa dal Presidente del suddetto IPAB Claudio Ramazzina, a seguito della richiesta di controdeduzioni formulate dal Comitato, in cui si rileva quanto segue:

- *"la diffusione informativa dell'evento, contrariamente a quanto asserisce la ricorrente, non è stata assolutamente distribuita alla cittadinanza e meno che meno divulgata in luoghi pubblici, ovvero gli inviti sono stati recapitati a singoli soggetti interessati"*;
- tra gli invitati risultavano tutti i candidati al Consiglio Comunale di Stienta, mentre non comparivano, se non in minima parte, elettori del suddetto Comune;
- *"oltre all'inaugurazione dei locali da poco ultimati l'iniziativa avrà prevalenza e sarà incentrata, oltre alla benedizione dei locali, sulla presentazione del progetto per la Realizzazione di una comunità alloggio per persone con disabilità"*;
- *"l'invito non riproduce assolutamente nulla fuori luogo (...) se non il logo dell'Ente, l'immagine della struttura, lo sponsor e le credenziali delle personalità invitate"*;

PRESA VISIONE di una copia dell'invito relativa alla manifestazione contestata, allegato alla segnalazione dell'istante, e alle controdeduzioni dell'IPAB Centro dei Servizi Sociali "Villa C. Resemini", in cui sono presenti, in particolare:

- il logo e la dicitura dell'ente organizzatore;
- i riferimenti dello sponsor;
- i nominativi e le credenziali dei rappresentanti istituzionali;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che il divieto sancito dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è stato di recente ribadito anche nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria del 3 maggio 2016;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici”*, nonché *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale”*;

RILEVATO, pertanto, che la pubblicazione oggetto di contestazione non è riconducibile alla nozione di comunicazione istituzionale come individuata dalla legge n. 150/2000, in quanto si tratta di un invito rivolto a singoli e determinati destinatari;



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

RITENUTO pertanto che l'iniziativa segnalata esuli dall'ambito di applicazione del citato art. 9 della legge n. 28 del 2000;

RITENUTO, per le motivazioni suesposte, di aderire alla proposta di archiviazione formulata dal competente Comitato;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *“Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità”*;

## **DELIBERA**

l'archiviazione del procedimento per i motivi di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata all'IPAB Centro dei Servizi Sociali “Villa C. Resemini” ed è trasmessa al competente Comitato Regionale per le Comunicazioni del Veneto.

Roma, 14 giugno 2016

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Riccardo Capecchi